

Edizione di giovedì 12 febbraio 2015

DICHIARAZIONI

[Dichiarazione precompilata: come si accede e cosa si vede?](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

IVA

[Criticità nel nuovo sistema VIES](#)

di **Fabio Pauselli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Riconosciuta la trasformazione di società in ditta individuale e viceversa](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'imprenditore ittico è parificato a quello agricolo](#)

di **Luigi Scappini**

ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità nelle associazioni di promozione sociale](#)

di **Guido Martinelli**

BUSINESS ENGLISH

[Perfection, Conclusion: come tradurre 'perfezionare' un contratto in inglese?](#)

di **Stefano Maffei**

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata: come si accede e cosa si vede?

di **Giovanni Valcarengi**

Proviamo a fare un viaggio sul sito dell'Agenzia delle entrate per comprendere quali informazioni può trarre, ai primi giorni di febbraio, un normale contribuente; le informazioni si rinvencono nell'area dedicata al modello 730/2015.

Innanzitutto viene precisato che il modello interesserà i lavoratori **dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 e, inoltre, hanno ricevuto** dal sostituto d'imposta la **Certificazione Unica 2015** con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014. Ulteriormente, il modello viene predisposto anche per i **contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730**, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014. **Nulla**, invece, verrà predisposto se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato **dichiarazioni correttive nei termini o integrative** per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata.

La dichiarazione si fonderà sulle seguenti **informazioni**:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica**;
- i **dati** relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono **comunicati** all'Agenzia delle Entrate **dai soggetti che erogano mutui** agrari e fondiari, **dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali**;
- alcuni dati contenuti nella **dichiarazione dei redditi dell'anno precedente** (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri **dati presenti nell'Anagrafe tributaria** (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il modello viene messo a disposizione del contribuente, a partire **dal 15 aprile 2015**, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del **codice Pin**. Qui le indicazioni si fermano, mentre le istruzioni per la compilazione del modello 730 specificano che vi sono ulteriori modalità visibili sul sito. E' evidente che il tema riguarda l'accesso ai dati da parte del sostituto di imposta che esercita assistenza fiscale, dei CAF o dei professionisti incaricati; probabilmente,

tali funzionalità debbono ancora superare le possibili obiezioni del Garante della privacy, che potrebbe ostacolare l'accesso a dati sensibili (quali appunto i redditi) in mancanza delle necessarie garanzie di riservatezza per il contribuente. Comunque sia, una volta che si è fatto accesso, è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- l'esito della liquidazione;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione.

Appare possibile, però, che qualche cosa vada storto, poiché si evince che, **ove le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultino incomplete**, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono **esposte nell'apposito prospetto** per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate **anche le informazioni** che risultano **incongruenti** e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Ad esempio, si comprende che non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Ora, si era compreso che la grande **rivoluzione proposta dalle Entrate** fosse quella di **rendere** sostanzialmente **indipendente il contribuente nella redazione della dichiarazione**, quanto meno nelle ipotesi maggiormente frequenti; sapevamo che il pieno regime (ad esempio per le spese mediche) si potrà raggiungere solo nel giro di un paio d'anni, ma **ora si apprende che anche le informazioni già note potrebbero essere "incomplete" oppure "incongruenti"**.

Ci si potrebbe attendere che tutto ciò sia frutto di una giusta cautela, che potrebbe essere facilmente dissolta con una semplice conferma delle informazioni, anche al fine di superare la fase del controllo formale, quanto meno nelle ipotesi di invio diretto o per il tramite del sostituto di imposta. Così non è, posto che durante Telefisco è stato affermato che *l'esclusione dal controllo formale, ... , opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata ... Se l'onere ... è stato inserito nel prospetto separato ..., anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.*

Vi sarà allora da comprendere quali saranno i criteri con cui le informazioni verranno giudicate incomplete oppure incongruenti; ad esempio, se l'anno precedente il contribuente ha indicato per errore un importo inferiore di interessi, mentre per il 2014 la segnalazione della cifra è corretta, perché non si può dare la possibilità, previa conferma, di considerare la precompilata come dichiarazione senza rettifiche?

Sembra di assistere all'azione del famigerato “Ufficio complicazioni affari semplici” che, se mai ve ne fosse bisogno, rischia di rendere poco appetibile l'intera procedura.

IVA

Criticità nel nuovo sistema VIES

di **Fabio Pauselli**

Come noto, l'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n. 159941 del dicembre scorso](#) ha inteso formulare le prime direttive sul **nuovo sistema VIES** introdotto con il D.L. n. 175/2014. La sensazione è che nelle more del decreto semplificazioni si sia persa l'ennesima occasione di fare chiarezza attorno ad una norma che, negli ultimi anni, ha creato non pochi problemi (e contenziosi) a tutti quei contribuenti dediti alle operazioni con l'estero. Senza soffermarci troppo sul contenuto del suddetto provvedimento (M.Peirolo, "[È operativa l'iscrizione al VIES con effetto immediato](#)"), già ampiamente trattato all'interno di ecnews (M.P.Cattani "[VIES: Provvedimento attuativo, C.M. 31/E e Comunicato Stampa del 09.01](#)"), in questo intervento **analizzeremo alcune criticità del nuovo sistema** che, inevitabilmente, creeranno più di qualche problema.

Le principali novità riguardano i **soggetti già titolari di partita Iva** che intendono iscriversi al VIES al fine di effettuare **operazioni in entrata e/o in uscita con l'estero**. Mentre nel precedente sistema l'ingresso alla banca dati avveniva **trascorsi 30 giorni dalla presentazione di apposita istanza** (per lo più cartacea) al competente ufficio delle Entrate, **attualmente tale opzione è immediata** attraverso apposita funzione resa disponibile nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto il contribuente potrà immediatamente porre in essere operazioni con l'estero, non appena avrà esercitato l'opzione *on-line*; sarà cura dell'Agenzia delle Entrate effettuare tutte le verifiche del caso al fine di intercettare eventuali anomalie, emanando al riguardo provvedimenti di cancellazione.

L'altra grande novità riguarda, per l'appunto, la **fuoriuscita dal sistema VIES**. Questa potrà avvenire per **esplicita richiesta del contribuente** oppure per **effetto di apposito provvedimento** disposto dagli uffici finanziari. Tralasciando i provvedimenti di cancellazione emanati in tutti quei casi limite considerati potenzialmente pericolosi, l'Agenzia delle entrate effettuerà **periodicamente dei controlli formali nei confronti di tutti i soggetti passivi inclusi nella banca dati**, soffermandosi, in particolar modo, **sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat**. In particolare, procederà all'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano **non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi** a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Tale esclusione produrrà i suoi effetti soltanto dal **sessantesimo giorno successivo alla data di un'apposita comunicazione** che la Direzione provinciale competente dovrà inviare presso il domicilio fiscale del contribuente.

Se da un lato il Legislatore ha **inteso semplificare l'ingresso nel VIES**, dall'altro **ne ha complicato la permanenza**, penalizzando tutti quei contribuenti che operano con l'estero

sporadicamente. Infatti ancorarne la permanenza alla presentazione degli elenchi riepilogativi risulta, francamente, alquanto fuorviante, anche per gli stessi uffici che saranno chiamati a svolgere degli inutili controlli “formali” in aggiunta agli usuali controlli in materia di Iva. Per non parlare dei contribuenti, e dei loro consulenti, che dovranno monitorare costantemente la propria posizione al fine di attribuire la corretta rilevanza alla eventuale comunicazione di esclusione ricevuta. Anche perché il ricevimento di una tale comunicazione potrebbe, al momento, generare soltanto ulteriori incertezze: si pensi ad un contribuente che riceve la comunicazione di esclusione e, **prima del decorso dei sessanta giorni** necessari affinché questa produca i suoi effetti, **decide di porre in essere un acquisto intracomunitario** non imponibile. Tale possibilità gli è preclusa *ab origine*, rappresentando il mero ricevimento della comunicazione sufficiente affinché si “congelì” la sua **soggettività passiva Iva**, oppure così facendo opererà una sorta **di remissione in bonis per essere reintrodotta nell’archivio VIES**? In tal caso l’Agenzia delle Entrate come potrà constatarlo se la tempistica nella presentazione degli elenchi riepilogativi andrà ben oltre la decorrenza dei suddetti 60 giorni? Forse in questi casi sarà più semplice presentare una nuova istanza, ma anche qui non mancano le incertezze: il contribuente **potrà farlo durante i 60 giorni dalla ricezione** della preventiva comunicazione di esclusione oppure dovrà attendere l’effettiva fuoriuscita per ripresentare l’istanza il 61° giorno? E nelle more dei 60 giorni, che ne sarà della sua soggettività attiva/passiva ai fini Iva?

La sensazione è che le criticità e gli interrogativi del vecchio sistema, che hanno generato contenzioso nelle operazioni con l’estero svolte preliminarmente all’ingresso nel VIES, riguarderanno, ora, tutte le operazioni che verranno poste in essere nella fase di fuoriuscita dallo stesso. E la chiamano semplificazione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riconosciuta la trasformazione di società in ditta individuale e viceversa

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Uno dei temi che saranno affrontati nel corso sulle **riorganizzazioni societarie** è quello della **trasformazione**. Ci soffermeremo, in particolare, su casistiche particolari, come quella della trasformazione di **società** in **ditta individuale** e viceversa. Il tema, ad una prima impressione, potrebbe sembrare ormai scontato. In realtà non è così.

Si ricorda come la **C.M. n. 54/E/2002** e la **R.M. n. 47/E/2006** abbiano sancito definitivamente, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'imposta di registro, la **neutralità fiscale** del passaggio dalla società di persone, o di capitali, alla ditta individuale. La C.M. n. 54/E/2002 affrontava il solo caso della **società di persone** ma, successivamente, il Comitato consultivo, nel 2006, aveva esteso l'applicabilità della tesi anche alle **S.r.l.**, purché il socio che acquisisse l'azienda non operasse già nella sfera di impresa.

L'argomentazione di fondo di questa impostazione risiede nel fatto che **l'assegnazione all'impresa individuale non** comporta alcun **salto di imposta**.

Rimane comunque chiaro che non si tratta di una trasformazione, ma di una vera e propria **assegnazione**.

La **massima K.A.37 del Triveneto, del settembre 2014**, supera queste posizioni, ammettendo anche la **trasformazione** da società a ditta individuale e viceversa, per analogia con la corrispondente fattispecie di trasformazione di società in comunione di azienda.

Nella massima in commento si afferma che, in mancanza di considerazioni oggettive che giustificino ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, una **limitazione** dell'**autonomia** dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente ammesso, quale la trasformazione, **appare legittima** la **trasformazione** da **società** con unico socio in **titolarità individuale d'azienda** da parte di una persona fisica e viceversa.

Tale fattispecie, infatti, è analoga alla **trasformazione** da o in **comunione d'azienda** prevista dagli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c., ad eccezione del numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di:

- **scioglimento senza liquidazione** e confusione di patrimoni, nell'ipotesi di trasformazione da società;

- **separazione di patrimoni**, nell'ipotesi di trasformazione in società.

Si evidenzia, tuttavia, come sia necessario che la trasformazione non faccia venir meno **l'azienda**.

Si ritiene, infine, che a detta fattispecie si applichi l'art. 2500-*novies* c.c., ossia l'effetto differito dopo **sessanta giorni**, per consentire **l'opposizione dei creditori**.

La massima precisa che nella trasformazione da o in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d'azienda, si verifica inoltre la **continuazione dei rapporti giuridici** prevista dall'art. 2498 c.c.. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente rispettare le **disposizioni** di forma sui **trasferimenti**.

Come si evince dalla massima, i Notai, seguendo un approccio prudenziale, suggeriscono di trattare la trasformazione come un vero e proprio **passaggio di proprietà** ai fini **immobiliari**.

Il passaggio ulteriore è rappresentato dallo **Studio n. 545-2014/I del Notariato**, il quale avanza un'interpretazione ancora più incisiva, ritenendo l'operazione una **vera e propria trasformazione**, equiparabile a quella che avviene nel mondo endosocietario.

Di conseguenza, in relazione agli **immobili** sociali esistenti nel patrimonio della società, **non** sarebbe **configurabile alcun tipo di trasferimento** e non sarebbe quindi necessaria alcuna trascrizione catastale, la cui funzione primaria consiste nella risoluzione dei conflitti tra più aventi causa e non nel fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'imprenditore ittico è parificato a quello agricolo

di **Luigi Scappini**

La Legge delega n. 57/2001 si poneva quali **obiettivi** primari quelli, da un lato, di **modernizzare** la figura dell'**imprenditore agricolo** e, dall'altro, di **razionalizzarne** le **fonti normative** che risultavano alquanto segmentate, avendo a mente il contesto comunitario che, sebbene non offra una definizione univoca di agricoltura, apporta comunque un **criterio** cosiddetto "**agroalimentare**" nell'individuazione dei prodotti riconducibili al mondo agricolo.

Infatti, ai sensi dell'attuale art. 32 del Trattato comunitario, "*per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*".

La **delega** ha dato origine ai decreti legislativi n. 226, 227 e 228, tutti del 2001, con cui il Legislatore ha cercato di rendere maggiormente **moderna** e al passo con i tempi la **figura** dell'**imprenditore agricolo**, intervenendo, *in primis*, sull'articolo 2135 Cod. Civ., rendendo **meno** accentuata la **connessione** con il **suolo** attraverso l'integrale riscrittura dello stesso.

È in tale contesto che si deve leggere il D. Lgs. n. 226/2001, dedicato al settore della **pesca**, con cui è stata introdotta la figura dell'**imprenditore ittico**, **equiparandola** a quella dell'imprenditore **agricolo**.

Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 226/2001, come sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 154/2004, "*è imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3*".

Ma, oltre all'armonizzazione con il contesto comunitario di riferimento, **altri motivi** possono aver indotto il Legislatore a questa **equiparazione** **che**, tuttavia, si sottolinea come **non** abbia **colto** nel segno della **delega**, comportando un'applicazione dello statuto speciale, originariamente previsto per il solo imprenditore agricolo, in via estensiva anche agli imprenditori che, di fatto, non esercitano la propria attività sul fondo nel senso letterale del termine.

Ma, tornando a indagare le possibili **ulteriori motivazioni** dell'equiparazione, esse possono, ad esempio, essere individuate nella sottoposizione di entrambe le figure al duplice **rischio** del **mercato** e della **produzione**.

Ancor prima di indagare il corretto significato da attribuire al termine "**organismi acquatici**",

bisogna evidenziare come, rispetto alla definizione di imprenditore agricolo, dove uno dei capisaldi va individuato nel riconoscimento di un'attività produttiva o comunque di un ciclo biologico, in questo caso il riferimento viene fatto all'attività di **raccolta** e/o **cattura** (solamente l'acquacoltore svolge anche la fase della produzione dei beni, che in un secondo tempo raccoglie).

Tuttavia, **a difesa** dell'equiparazione potrebbe addursi che, pur in difetto di un effetto svolgimento di un ciclo biologico o di una parte di esso, è pur sempre indubbio che la raccolta e/o la cattura degli organismi acquatici è dallo stesso **influenzata**, poiché indirettamente ne sfrutta le capacità riproduttive.

Delineata e sottolineate le criticità dell'equiparazione, non resta che indagare cosa intenda il Legislatore quando si riferisce agli organismi acquatici. Ebbene, vi rientrano sicuramente i **pesci**, la categoria dei **molluschi** e quella dei **crostacei**.

Parimenti potrebbero rientrarvi gli **anfibi**, dal momento che detti animali sono integralmente acquatici in un determinato periodo dell'anno e a respirazione polmonare e a vita spesso non subacquea nell'altro.

Si possono far rientrare nella categoria le **alghe** o le **spugne**, anche se raccolte per essere cedute all'industria cosmetica, il **corallo**, perché al momento della raccolta esiste ancora una parte apicale viva e le **perle**, poiché al momento della raccolta rappresentano un mollusco vivo.

Per quanto attiene le attività connesse, affinché anch'esse possano essere equiparate, è necessario il rispetto di presupposti ben precisi individuabili in:

1. **unisoggettività**, intesa come esigenza di identità tra il soggetto che svolge l'attività connessa e colui che svolge quella principale;
2. necessità di non **prevalenza** delle attività connesse rispetto alla principale;
3. realizzazione dell'attività per mezzo di **utilizzazione prevalente di prodotti "derivanti dall'attività"** di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata".

Per quanto riguarda le attività connesse tipiche esse sono:

1. **pescaturismo**, inteso come imbarco di persone che non costituiscono equipaggio a scopo turistico-ricreativo. Se ne evince che detta attività è simile a quella di agriturismo precedentemente commentata (L. Scappini, "[La verifica della prevalenza nelle attività connesse](#)");
2. **ittiturismo** consistente nell'offrire alloggio presso la propria casa o una struttura di proprietà. Questa attività si differenzia dal pescaturismo perché *"mentre il pescaturismo coinvolge coloro che effettivamente vogliono sperimentare l'attività di pesca, anche se soltanto per alcune ore e a scopo ricreativo, l'ittiturismo riguarda coloro che, anche senza*

prendere parte alle uscite in mare aperto, vogliono avvicinarsi al mondo del mare e della pesca, fermandosi a soggiornare nell'abitazione del pescatore professionista o in altra struttura da lui adibita a tale finalità”;

3. attività di “**prima lavorazione dei prodotti del mare**” e “di conservazione e trasformazione del medesimo” in cui si possono far rientrare la surgelazione, la preparazione di farine di pesce e l’inscatolamento ai fini della vendita.

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità nelle associazioni di promozione sociale

di **Guido Martinelli**

Le associazioni non riconosciute, figura giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, costituiscono, per la loro semplicità di gestione, il maggior numero di enti associativi esistenti tra quelli disciplinati dal primo libro del codice civile.

Sotto il profilo della responsabilità si distinguono sia dalle associazioni riconosciute (dotate di autonomia patrimoniale perfetta) sia dai comitati (dove tutti i componenti ne sono solidalmente responsabili). Infatti, si ritiene che **la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 Cod. Civ. sia da ricercare solo in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all'attività negoziale o extranegoziale concretamente svolta per conto della stessa** e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. Costante in dottrina e giurisprudenza è la tesi che la responsabilità di cui all'art. 38 Cod. Civ. sia da ricercare non tanto in capo a coloro che hanno partecipato alla formazione della volontà dell'associazione, ma a quelli che hanno dichiarato la stessa volontà nei confronti dei terzi, a nulla rilevando se costoro rivestono in seno all'associazione medesima cariche sociali o siano semplice associati che hanno rappresentato l'ente nell'esercizio della concreta attività.

Non sono responsabili ex art. 38 Cod. Civ. coloro che hanno agito per l'associazione in base ad una procura e, quindi, come semplici rappresentanti. Dell'operato di costoro rispondono gli amministratori, in quanto indirettamente hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

E' necessario chiarire che la Legge ha voluto garantire in modo particolare solo le ragioni dei terzi e non anche dell'associato creditore dell'associazione, sia pure per titolo diverso da quello sociale, questo perché i terzi, mentre possono ignorare la consistenza economica del fondo comune dell'associazione, possono invece aver fatto affidamento sulla solvibilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Detta responsabilità si configura come una forma di "fideiussione ex lege", con evidente funzione di garanzia a favore dei terzi.

Tale carattere fideiussorio deriva dall'affermazione che chi agisce in nome e per conto dell'associazione in qualità di mandatario impegna direttamente l'associazione stessa con il suo fondo comune.

La responsabilità di cui all'art. 38 Cod. Civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, ma permane

anche dopo la cessazione dall'incarico.

Ne consegue che il dirigente di un'associazione non riconosciuta può essere oggetto dell'azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

Chiarito questo, in linea generale, ci si può concentrare sulle associazioni di promozione sociale e, in particolare, sul contenuto dell'art. 6, comma 2, della L. n. 383/2000, il quale recita: ***“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.***

Questa norma incide sull'art. 38 del Cod. Civ., e, in particolare, sull'interpretazione che fino a questo momento ne è stata fatta dalla giurisprudenza e dagli operatori del diritto.

Di fronte, infatti, alle pretese dei terzi creditori, **l'associazione di promozione sociale** costituita nella forma giuridica della associazione **non riconosciuta risponde in via principale con il proprio patrimonio** e, solo **successivamente**, qualora l'entità del medesimo sia insufficiente a soddisfare l'interesse creditorio, l'azione dei terzi si potrà rivolgere **verso coloro che hanno agito come rappresentanti** del sodalizio.

Dunque, per le obbligazioni sociali, vi è sempre una duplice garanzia a favore dei terzi (quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) ma, **tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra, non c'è solidarietà, così come invece accade per le associazioni non riconosciute che non siano iscritte ai registri della promozione sociale.**

Pertanto i terzi creditori potranno confidare sia sul fondo comune che sul patrimonio dei rappresentanti, ma la natura della responsabilità di quest'ultimi non sarà “fideiussoria”, bensì “sussidiaria”. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale godranno quindi, secondo il disposto normativo, del c.d. *beneficium excussionis*, così come per i soci di una società semplice (art. 2268 Cod.Civ.)

BUSINESS ENGLISH

Perfection, Conclusion: come tradurre 'perfezionare' un contratto in inglese?

di **Stefano Maffei**

Oggi affronto un tema piuttosto difficile, perché la traduzione di **perfezionare un contratto** è davvero insidiosa anche per i più esperti di inglese.

Come forse sapete, io suggerisco prima di tutto di muoverci per esclusione, eliminando i **falsi amici**. *To conclude*, per esempio, è sinonimo di **'terminare'**, 'porre fine' e perciò non deve mai essere utilizzato laddove si voglia descrivere la fase di **conclusione di contratto**. Un giudice americano, per esempio, chiude il **processo con la giuria** (*jury trial*) con la frase tipica: *this trial is now concluded and the jury is excused* (e i giurati sono **congedati**).

Parimenti, fate molta attenzione al verbo *to perfect* (o al sostantivo *perfection*): non devono essere usati mai per tradurre il concetto di **perfezionare un accordo**. Al contrario *to perfect* significa sì perfezionare, ma nel senso di **migliorare**: così, è giusto scrivere – a proposito di questa rubrica – che *every Thursday, Stefano Maffei's column* (rubrica) *offers useful tips* (consigli) *on how to perfect your legal and business English*. Oppure, più banalmente, per descrivere un **bravissimo professionista** scriveremo *this lawyer/accountant is a perfectionist* (esattamente come in italiano, questo non è un falso amico).

Come tradurre, invece, il **perfezionamento di un contratto**?

Il mio consiglio è di usare *formation*, o meglio l'espressione *'contract formation'*. Visto che gli elementi fondamentali nella fase del **perfezionamento del contratto** sono l'**offerta** (*offer*) e l'**accettazione** (*acceptance*) potrebbe essere corretto scrivere *a contract is formed when a valid acceptance is returned to the offerer* (quando una chiara volontà di accettare è resa nota a chi ha fatto una offerta). Se dovete **contestare l'avvenuto perfezionamento di un contratto** scrivete al collega straniero qualcosa di simile a *in this case, no valid contract was formed for the following reasons* (per le seguenti ragioni).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it